

DISCIPLINARE LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO

Art. 1

1. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo dell'Ente Parco - al fine di contenere l'impatto ambientale dovuto dalle unità da diporto presenti nell'area marina del Parco, con riferimento alle zone Mb e alla stagione estiva - a seguito dei monitoraggi effettuati per stabilire lo stato di conservazione delle praterie di Posidonia oceanica, viene stabilito il numero massimo di (2500) unità giornaliere.
 2. A seguito degli studi di monitoraggio geomorfologici marini che l'Ente Parco avvierà contestualmente al presente disciplinare, nelle aree più a rischio, si riserva la facoltà di modificare il numero massimo di unità giornaliere che possono accedere all'interno delle zone Mb dell'area marina del Parco, allorquando si evidenziasse un peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e degli ecosistemi di spiaggia, con particolare riferimento alle biocenosi marine.
 3. Nell'intento di premiare le aziende operanti nel territorio del Parco che garantiscono maggiore tutela e salvaguardia degli habitat e degli ecosistemi in quanto attività gestite con il supporto di figure professionali e operatori qualificati del settore e che hanno maturato, anche attraverso specifici percorsi di formazione, competenze nel settore ambientale.
Considerato che il numero massimo di autorizzazioni rilasciato ad agosto 2022 per le unità da diporto è pari a 930, mentre il numero di unità da diporto che effettuano attività di locazione è di gran lunga superiore alle 360 unità; fermo restando il numero complessivo di accessi giornalieri previsti in 2500 si stabilisce che saranno messe a disposizione n. 700 permessi per le unità da diporto adibite ad attività di locazione nelle zone Mb dell'area marina del Parco rilasciabili tramite bando pubblico a graduatoria di merito così come definito nel successivo articolo 5.
Le autorizzazioni saranno ripartite come di seguito riportato:
 - N.300 autorizzazioni per natanti da diporto
 - N. 400 autorizzazioni per imbarcazioni da diporto
4. Le autorizzazioni sono riferite a singole unità da diporto adibite a locazione e che le stesse verranno rilasciate secondo le procedure indicate nel successivo articolo 2. Nell'ottica di ridurre la pressione antropica sulle spiagge e negli specchi acquei antistanti gli arenili, il numero massimo di passeggeri trasportabili dalle unità da diporto adibite a locazione è comunque fissato in 12 persone, indipendentemente dal numero indicato dalla marcatura CE

Art. 2

1. Con cadenza annuale, l'Ente Parco procederà all'indizione di idonea procedura aperta per l'assegnazione delle autorizzazioni agevolate all'esercizio delle attività di locazione di unità da diporto all'interno dell'area marina del Parco, sino al raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili.

Art. 3

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di locazione di unità da diporto, i richiedenti devono presentare all'Ente Parco idonea domanda di partecipazione alla

procedura pubblica di cui all'articolo 2 del presente disciplinare, allegando la documentazione e/o l'autocertificazione - ai sensi del D.P.R.445/2000 - atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (D.lgs. 18.07.2005, n. 171, e ss.mm.ii. e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 01.09.2021).

2. La società richiedente dovrà, inoltre, dichiarare:

- a) il numero delle unità da diporto adibite a locazione oggetto della richiesta di partecipazione al bando per il rilascio di autorizzazione, per ciascuna unità utilizzata dovrà indicarne le caratteristiche, specificando:
 - in caso di natanti da diporto, marca e modello dello scafo, la lunghezza del natante, il numero di motori installati a bordo (indicando se fuori bordo o entro bordo), la relativa potenza, l'eventuale marcatura CE dello scafo;
 - in caso di imbarcazioni o navi da diporto, sarà sufficiente specificare la sigla di iscrizione presso l'ATCN (Archivio Telematico Centrale delle Unità da diporto) o presso i R.I.D.;
- b) dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione:
 - per le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto, copia della licenza di navigazione, da cui emerga l'annotazione relativa all'uso commerciale per la locazione in corso di validità;
 - per i natanti da diporto, copia della comunicazione di inizio attività di locazione, timbrata e vistata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena in corso di validità;
- c) il richiedente dovrà allegare copia del contratto di affitto annuale dei posti barca relativo alle unità da diporto adibite a locazione per le quali si richiede l'autorizzazione o in alternativa copia del titolo d'uso autorizzativo (concessione demaniale marittima e/o autorizzazione ex art. 45bis Cod. Nav.) per l'occupazione dei posti barca delle proprie unità nei Comuni di La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Palau, Arzachena, Golfo Aranci o Olbia.

Art. 4

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di locazione di unità da diporto nelle zone Mb, godono di titolo preferenziale:
 2. Unità dotata di propulsione a vela con motore ausiliario: punti 50;
 3. Unità da diporto full electric : punti 50
 4. Unità da diporto a motore dotata di omologazione di conformità del motore principale alla Direttiva 2013/53/UE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche: punti 40
 5. Unità da diporto a vela dotata di omologazione di conformità del motore ausiliario alla Direttiva 2013/53/UE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche: punti 20
 6. Unità dotata di casse per la raccolta acque nere e liquami : punti 20;
 7. Unità condotta unicamente da soggetto in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione ambientale dell'Ente Parco : punti 10;
 8. Possesso di una certificazione di qualità : punti 10
 9. Unità da diporto tradizionali, tipo gozzi, leudi e/o imbarcazioni d'epoca e comunque dislocanti costruite da più di trenta anni: punti 20
 10. Unità dotate di strumenti di ausilio per l'accesso a bordo delle persone diversamente abili e nello specifico : passerelle, bagno accessibile con carrozzine, gruette e/o plancette mobili per consentire la balneazione : punti 30

Art. 5

1. Le autorizzazioni, annuali, di cui al presente articolo saranno rilasciate secondo l'ordine decrescente di assegnazione del punteggio di premialità, i natanti hanno obbligo di avere a bordo autorizzazione originale.

2. A parità di punteggio di premialità le autorizzazioni saranno rilasciate ai soggetti che certificheranno:

- a) che l'attività sia svolta da ditta individuale, a quelle che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale del soggetto richiedente;
- b) che l'attività sia svolta in forma societaria (in qualunque forma costituita) - società di persone - a quelle che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale di tutti i soci;
- c) nel caso di società di capitali, a quelle che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale della società richiedente.

3. In caso di ulteriore parità di punteggio, le autorizzazioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. L'Ente Parco provvederà alla pubblicazione delle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni agevolate per l'esercizio dell'attività di locazione di unità da diporto, nelle quali verranno indicati i soggetti assegnatari e il numero delle unità di proprietà degli stessi autorizzate

5. Le graduatorie saranno approvate con determinazione generale del direttore dell'Ente Parco.

Art. 6

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di locazione di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco, i richiedenti devono presentare all'Ente Parco - a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui al comma 7 dell'articolo 5 del presente disciplinare - idonea istanza on line e versare annualmente un corrispettivo per ogni unità da diporto impiegata allo scopo.

2. Al fine di contenere l'impatto antropico sugli arenili e negli specchi acqueei (sui quali l'Ente si riserva di stabilire un tetto massimo di presenze a seguito dei risultati dei monitoraggi ambientali), il numero massimo di passeggeri trasportabili dalle unità da diporto adibite a locazione, indipendentemente dal numero indicato dalla marcatura CE è comunque fissato in 12 persone. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è l'accettazione di tale disposizione.

3. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di locazione di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco, sono quelli disposti

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 14/06/2017. L'Ente Parco si riserva la facoltà di rideterminare con proprio provvedimento i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di locazione di unità da diporto.

4. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7

1. Ai fini del monitoraggio dell'area marina del Parco, il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Parco le informazioni relative ai servizi prestati e i dati completi - comprensivi di identificativo e caratteristiche - di tutte le unità adibite alla locazione e nella disponibilità del soggetto richiedente, comprese quelle per le quali non si richiede l'autorizzazione all'ingresso nelle zone Mb del Parco.

Art. 8

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli operatori sono tenuti a comunicare all'Ente eventuali sostituzioni di unità da diporto e/o a confermare o meno il numero di unità precedentemente autorizzate.
2. Il versamento degli importi dovuti per il rilascio delle autorizzazioni dovrà essere effettuato a partire dal 2024 entro il 31 marzo di ogni anno
3. L'Ente Parco provvede a realizzare programmi didattici annuali di formazione ambientale destinati ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di locazione di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà dell'Ente Parco, a seguito dei monitoraggi effettuati al fine di verificare la capacità di carico degli ecosistemi del Parco, di adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle attività di locazione.

Art. 9

1. Entro tre anni dall'approvazione del presente dispositivo, tutte le unità da diporto impiegate nell'attività di locazione dovranno dotarsi di motorizzazione sia principale che ausiliaria rispondente alla normativa 2003/44/CE come requisito minimo per l'accesso alle zone MB dell'area del Parco oltre ad un sistema di tracciamento GPS.
2. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate con la procedura di cui ai commi precedenti per lo svolgimento delle attività di locazione, nelle zone Mb dell'area marina del Parco, deve essere preventivamente comunicata all'Ente Parco, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare che i requisiti della nuova unità, siano corrispondenti ad un punteggio di premialità ambientale uguale o superiore all'unità autorizzata. L'Ente Parco, completata la fase istruttoria provvederà a rilasciare la nuova autorizzazione che sostituirà la precedente assegnata
3. L'omissione della preventiva comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, comporta il ritiro dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 10

1. Le sanzioni, anche penali, dovute all'uso dell'unità da diporto concessa in locazione sono ricondotte alla figura del locatario o conduttore del contratto di locazione, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 2 del presente disciplinare, in caso di accertamento di violazione delle disposizioni previste dal D.P.R. 17 maggio 1996 e dal presente Disciplinare, le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco sono immediatamente sospese, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, secondo le seguenti modalità:
 - a. prima infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni naturali e consecutivi;
 - b. seconda infrazione: sospensione autorizzazione per quindici giorni naturali e consecutivi;
 - c. terza infrazione: sospensione autorizzazione per tutto l'anno, a partire dalla data di erogazione della sanzione e valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;
2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente Disciplinare, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, è determinata come segue:
 - a. Esercizio di attività di locazione da parte di unità da diporto in assenza di autorizzazione o permesso, rilasciata a nome del locatario e/o del locatore per le unità che svolgono attività di locazione: sanzione amministrativa da 300 € a 1.032 € con PMR pari a 344 €
 - b. Esercizio di attività di locazione da parte di unità da diporto con autorizzazione sospesa di validità nei periodi indicati dall'articolo 10 comma 1 del presente disciplinare, rilasciata dall'Ente Parco: sanzione amministrativa da 2.755 € e 11.032 € con PMR pari a 3.672 €;
 - c. Esercizio di attività di locazione da parte di unità da diporto in difformità ed in modo improprio rispetto a quanto indicato nel provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Ente Parco: sanzione amministrativa

Art. 11

Norme finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di approvazione da parte del MASE, del presente disciplinare cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni adottate da questo Ente Parco concernenti la disciplina dello svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto nelle zone Mb dell'area marina del Parco.